

#### 4.1.1.1.

### **Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Regolamento tasse)**

del 7 settembre 2006

Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visto l'articolo 12 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi)<sup>1</sup>,

decreta:

#### *Art. 1 Campo d'applicazione*

Il presente regolamento regola le tasse percepite dal Segretariato generale della CDPE e dalla Commissione di ricorso per le decisioni e per il disbrigo delle pratiche in relazione al riconoscimento retroattivo di diplomi d'insegnamento svizzeri e nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri in base al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Accordo sul riconoscimento dei diplomi: Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1./RS 413.21

<sup>2</sup>Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.2.3.1.

Art. 2 Tasse

<sup>1</sup>L'importo delle tasse è il seguente:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Tassa per il riconoscimento retroattivo di un diploma scolastico e professionale svizzero   | CHF 100.--                       |
| 2. a. Tassa per l'esame di un diploma scolastico e professionale estero <sup>3</sup>   | CHF 400.--                       |
| b. Qualora l'esame del diploma estero richieda un importante dispendio di tempo, la tassa di decisione può essere aumentata in modo adeguato, tuttavia al massimo di   | CHF 1'000.--                     |
| 3. Tassa per il rilascio di attestati a persone con un diploma scolastico o professionale svizzero che desiderano esercitare la professione all'estero   | CHF 100.--                       |
| 4. a. Decisioni della Commissione di ricorso in merito a diplomi scolastici o professionali esteri secondo il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri e in merito al riconoscimento a posteriori dei diplomi svizzeri <sup>4</sup> | CHF 1'000.--                     |
| b. Qualora la procedura di ricorso, secondo la lettera a, richieda un importante dispendio di tempo, la tassa di decisione può essere aumentata in modo adeguato, tuttavia al massimo di <sup>5</sup>  | CHF 2'000.--                     |
| 5. Rilascio di informazioni scritte che richiedono un importante dispendio di tempo  | CHF 100.--<br>fino<br>CHF 300.-- |

<sup>2</sup>Le tasse secondo la cifra 1, 2a e 3 devono essere pagate in anticipo.

---

<sup>3</sup>Modifica del 30 settembre 2010 entrata immediatamente in vigore

<sup>4</sup>Modifica del 10 settembre 2009 entrata immediatamente in vigore

<sup>5</sup>Modifica del 10 settembre 2009 entrata immediatamente in vigore

<sup>3</sup>In caso di una procedura di ricorso come alla cifra 4 può essere chiesto un anticipo spese di un importo adeguato.

*Art. 3 Rimessione delle tasse*

L'autorità competente per la decisione può rimettere totalmente o parzialmente le tasse, quando nel caso singolo il pagamento non può essere ragionevolmente richiesto o quando altri motivi particolari lo giustificano.

*Art. 4 Entrata in vigore*

Il regolamento concernente le tasse entra in vigore contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

Berna, 7 settembre 2006

In nome del Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:  
Isabelle Chassot

Il segretario generale:  
Hans Ambühl